



COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

P.zza Roma, 10 23011 Ardenno (SO) – telefono 0342/660370 – fax 0342/662068

P. IVA 00114430143 - e.mail acardenno@provincia.so.it

REGOLAMENTO NORME DI COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25.06.2009

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le norme cui i proprietari di cani sono tenuti per la tutela dell'animale e la sua corretta convivenza con l'uomo all'interno del Comune di Ardenno.
2. Il Regolamento individua i criteri per la prevenzione dei disagi e/o dei pericoli che possono derivare da comportamenti non corretti da parte dei proprietari dei cani.

Art. 2 – Principi generali

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un cane è responsabile dei danni causati dall'animale, così come è responsabile della sua salute.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale di Ardenno.

Art.4 – Definizioni

1. Sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli uffici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 del Codice Civile, nonché ogni altra area alla quale abbiano libero accesso i cittadini.
2. Detentore è la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche quelli non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni normative vigenti, durante il loro transito o permanenza su un'area rientrante nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 – Igiene pubblica

1. I proprietari e/o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, onde mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.
2. I proprietari e/o accompagnatori di cani, quando si trovino sulle aree di cui all'art. 4, comma 1, (aree pubbliche e/o ad uso pubblico) hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta degli escrementi prodotti dai cani; la presente norma non si applica nel caso di cani guida a non vedenti.
3. I proprietari e/o detentori dei cani sono tenuti a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri, nei cestelli portarifiuti.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 50,00= (euro cinquanta virgola zero zero).

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 25,00= (euro venticinque virgola zero zero).
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 50,00= (euro cinquanta virgola zero zero).

Art. 6 - Circolazione dei cani sul territorio comunale

1. E' obbligatorio, su tutto il territorio comunale, utilizzare il guinzaglio e, nel caso gli animali possano provocare danni o disturbo, anche l'apposita museruola; l'obbligo non si applica all'interno delle proprietà private recintate in modo da impedire la fuoriuscita del cane.
2. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere accompagnati da una persona capace, per età e condizione fisica, di garantirne l'adeguata custodia.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori quando sono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, i cani utilizzati nell'esercizio venatorio e i cani in dotazione di forze armate e di polizia quando sono utilizzati per servizio.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 25,00= (euro venticinque virgola zero zero).

Art.7 – Aree riservate

1. Possono essere istituite aree di libera circolazione dei cani, nelle quali non vige l'obbligo del guinzaglio e dove i cani possono muoversi liberamente, sempre sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario e/o detentore, in modo da evitare danni ad altri cani, a persone, a piante o a strutture.
2. Le aree di cui al comma 1 dovranno essere autorizzate, segnalate e recintate; all'interno di esse vigono gli obblighi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nelle aree di cui al comma 1 non possono accedere i cani ritenuti pericolosi ai sensi dei Regolamenti o Ordinanze Ministeriali.

Art.8 – Detenzione dei cani

1. Chi detiene un cane ha l'obbligo di fornirgli uno spazio adeguato, nonché di garantirgli il cibo necessario e le adeguate condizioni igieniche.
2. Al cane dovrà essere garantita, ogni giorno, l'opportuna attività motoria; i cani tenuti in appartamento dovranno poter effettuare regolari uscite giornaliere; i cani tenuti in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, a meno che il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima, indicata nel comma 4 del presente articolo.
3. I cani tenuti all'esterno devono avere un riparo idoneo; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, essere coibentata e avere un tetto impermeabilizzato; non deve umida o posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, o in ambienti nocivi per la salute dell'animale.

4. Per i cani detenuti in recinto, la superficie non potrà essere inferiore a 12 mq.; ogni recinto potrà contenere fino a due cani adulti, oltre agli eventuali cuccioli in allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 6 mq.
5. La detenzione a catena è consentita per non più di otto ore al giorno; la catena dovrà avere una lunghezza minima di quattro metri ed essere scorrevole su un cavo aereo lungo almeno quattro metri e posto ad un'altezza di due metri dal terreno; la catena dovrà essere munita, alle estremità, di due moschettoni rotanti e consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
6. E' vietato l'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche, con l'esclusione dei collari curativi.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 100,00.= (euro cento virgola zero zero).

Art. 9 – Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore, hanno libero accesso agli uffici comunali e agli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi ove si tengono in deposito, si trasformavano, si manipolano o si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore vietare l'ingresso ai cani, segnalando tale divieto mediante appositi cartelli.
2. L'accesso dei cani negli esercizi e uffici di cui al precedente comma è subordinato all'uso del guinzaglio e, ove gli stessi possano provocare danno o disturbo agli altri frequentatori, anche della museruola.
3. I proprietari e/o detentori dovranno avere cura affinché, nell'accesso agli spazi di cui al comma 1, i cani non sporchino e non provochino disturbo o danno.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 25,00= (euro venticinque virgola zero zero).

Art.10 – Disposizioni particolari

1. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 50,00= (euro cinquanta virgola zero zero).

Art.11 Anagrafe canina e microchip

1. I proprietari e/o detentori dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina istituita presso gli uffici comunali, ai sensi della vigente normativa.
2. E' obbligatorio l'inserimento del microchip.
3. L'eventuale smarrimento deve essere comunicato all'anagrafe canina entro 48 dalla scomparsa.

4. Le variazioni di domicilio o proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati entro 15 giorni dal loro verificarsi.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € 50,00.= (euro cinquanta virgola zero zero).

Art. 12 - Entrata in vigore

- 1- Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, successivi alla data di cessata pubblicazione della delibera di approvazione.